



Circolare Informativa "Aggiornamenti fiscali"

11 aprile 2024

OGGETTO: Imposta di bollo sui documenti elettronici

Gentile Cliente,

con la presente circolare di aggiornamento si ricordano le scadenze riferite al versamento dell'imposta di bollo sui documenti elettronici, ovvero le **fatture** e i **registri** portati in conservazione sostitutiva (libro giornale e libro inventari).

Fatture elettroniche

L'Agenzia delle entrate elabora **per ogni trimestre solare** le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di **due elenchi** contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco A** (*non modificabile*), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- **l'elenco B** (*modificabile*), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).



Ai fini dell'individuazione del **trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse **nei confronti delle Pubbliche amministrazioni**, vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono **messi a disposizione** dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre**.

Il contribuente **può modificare** l'elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo** al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Nella [Tabella che segue](#) si riassumono le varie scadenze.



	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite **modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- **2522** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- **2523** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- **2524** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- **2525** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- **2526** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Registri in conservazione sostitutiva e informatica

L'Agenzia delle Entrate ha ricondotto le modalità di tenuta dei **registri contabili** con sistemi elettronici e il versamento dell'imposta di bollo a quella di tenuta e formazione di tali scritture tenute mediante sistemi meccanografici.

Pertanto, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui registri archiviati con modalità informatiche (libro giornale e libro inventari), si deve fare riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

Peraltro ricordiamo che la conversione del **D.L. 73/2022** (D.L. Semplificazioni fiscali) ha, di fatto, sancito il **superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili** entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, disponendo che la tenuta dei registri su un qualsiasi supporto elettronico, in difetto della stampa cartacea, è



considerata **regolare se risulta aggiornata in fase di ispezione o verifica** e se i documenti così conservati sono stampabili in seguito a richiesta. Rimane, ad ogni modo, l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo anche se si sceglie tale strada.

L'art. 6 co. 2 e 3 del Decreto stabilisce che l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari è da effettuarsi **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. L'imposta di bollo, ammonta a **Euro 16,00 per le società di capitali** e **Euro 32,00 per le società di persone** e per i soggetti diversi dalle società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa (ad esempio le cooperative), ed è dovuta ogni **2500 registrazioni** o frazioni esse.

Per **registrazione** deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007).

Pertanto, per il **libro inventari** deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il **libro giornale** ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello **F24**, codice tributo **2501** entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quindi entro il **29.04.2024** si verserà l'imposta di bollo codice tributo **2501** con anno di riferimento **2023**, con riferimento al libro giornale e al libro inventari **di competenza dell'anno 2022**.

Si precisa che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica (con o senza archiviazione sostitutiva) è **esclusivamente telematica**, con le modalità sopra descritte.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti